



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BRINDISI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Simone ORAZIO, alla pubblica udienza del 13.01.2022
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:



IMPUTATI

COME DA ALLEGATO DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA/ CHE
DISPONE IL GIUDIZIO



CONCLUSIONI

Come da verbale riassuntivo di pari data.

SENT. N. 28

DEL 13.01.2022

N. [REDACTED]

N. [REDACTED]

Depositata in cancelleria

Oggi 21/2/2022

Santo CIUTTO
CANCELLIERE
funzionario

Li

Fatto avviso ex art. 15
D.M. n. 334/89

Li

inviati estratti e avvisi ex
articolo 548.3° c. CPP

21/2/2022

Li

Fatti avvisi ex articolo 548,
c.CPP

Li

inviati avvisi e copie ex
artt. 584 e 166 att.CPP

Li

inviato estratto N.
ex art. 28 D.M. n.334/89
al PM sede

N. mod.3SG

N. mod. 2SG

Sentenza registrata il

Al Rep.

Redatt_sched_casellario
il

IRREVOCABILE IL

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Al termine dell'udienza preliminare del 25.02.2020, [REDACTED] viene rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 117 e 479 c.p. mentre la [REDACTED] SRL è chiamata a rispondere degli illeciti di cui agli artt. 25 septies ed octies d. lgs. n. 231/01, meglio descritti in rubrica.

All'udienza del 22.10.2020, dopo il rigetto della richiesta di proscioglimento avanzata nell'interesse della [REDACTED] srl, il P.M. procedeva alla modifica del capo d'imputazione, motivo per cui il Tribunale concedeva il richiesto termine a Difesa anche perché andava notificato agli imputati assenti il verbale d'udienza contenente la suddetta modifica.

All'udienza del 18.02.2021, tutte le parti, in conseguenza della modifica del capo d'imputazione, chiedevano procedersi nelle forme del giudizio abbreviato ed il Tribunale disponeva in conformità. Quindi, dopo il rinvio dell'udienza del 24.09.2021, su istanza di una delle Difese, il Tribunale ha raccolto le conclusioni delle parti all'udienza del 13.01.2022 e, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza.

LA VICENDA

I fatti per cui è processo costituiscono una ridotta porzione di quanto disvelato dall'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Brindisi, avviata il 09.05.2017, in occasione di una verifica concernente il rispetto, da parte della [REDACTED] srl, delle normative in materia tributaria e giuslavoristica.

Dalla c.n.r. del 29.03.2018, emerge, senza tema di smentita, come numerosi dipendenti della predetta società, negli anni 2013 - 2017, fossero stati costretti dai vertici della stessa, vale a dire l'amministratore unico, [REDACTED], e sua moglie, [REDACTED], titolare dell'intero capitale sociale, ad accettare retribuzioni inferiori rispetto a quelle evincibili formalmente dalla busta paga, pena la perdita di lavoro ovvero un trasferimento in una sede distante rispetto al luogo di residenza.

In particolare, in virtù del clima intimidatorio creato dai coniugi [REDACTED], i lavoratori erano costretti a sottoscrivere:

- Buste paga indicanti una retribuzione superiore a quella effettivamente percepita;
- Buste paga della quattordicesima mensilità senza ricevere il relativo emolumento;
- Ricevute di quietanze per somme di denaro contante a titolo di acconto sullo stipendio in realtà mai percepite;
- Dimissioni volontarie per poi essere riassunti a condizioni meno vantaggiose e, quindi, a rinunciare a tutti i diritti già acquisiti e legati all'anzianità lavorativa;
- A sottoscrivere, in assenza delle dovute garanzie procedurali, verbali di conciliazione in sede sindacale, esonerando la società da ogni responsabilità circa il pregresso rapporto di lavoro.

Inoltre, i dipendenti erano costretti a rinunciare a parte delle ferie, festività e permessi, nonché alle maggiorazioni retributive dovute per le giornate festive di lavoro (sul punto vds. pp. 21- 64; 269 e ss. della C.N.R. cit).

 1

Dunque, il denaro sottratto in tal modo ai dipendenti finiva nelle tasche dei coniugi [REDACTED] come chiaramente evidenziato a p. 291 della C.N.R., per l'importo complessivo pari a 1.158.004 euro.

Logicamente, le condizioni vessatorie in cui erano costretti a lavorare i dipendenti della [REDACTED] srl erano garantite anche dall'apporto di altri soggetti, che operavano ora come prodi dipendenti (vds. il ruolo della [REDACTED]) ora, come si è già detto, in veste di sindacalisti, ed è il caso di [REDACTED] e dell'odierno imputato [REDACTED]. Costui, stando alla disamina dei verbali di conciliazione ex art. 411 c.p.c., risultava aver apparentemente assistito presso la sede UIL i seguenti dipendenti della [REDACTED] srl: [REDACTED]

[REDACTED] Orbene, al di là del contenuto stereotipato dei suddetti verbali di conciliazione, ciò che rileva è dato dal fatto che tutti i predetti lavoratori, escussi a sit, hanno dichiarato di non aver mai dato mandato al [REDACTED] per l'assistenza in sede conciliativa semplicemente perché non avevano mai sollevato liti con la [REDACTED] srl. Taluni hanno per altro sostenuto di aver firmato i verbali di conciliazione, significando che ciò era avvenuto senza un loro rappresentante e per altro presso la sede della [REDACTED] srl ovvero presso il suo consulente del lavoro, se non addirittura presso il difensore della società, l'Avv. [REDACTED] (vds. pp. 32 e ss. della cnr del 29.03.2018 nonché i verbali di si dei dipendenti sopra detti).

Ovviamente, nella descritta diffusa situazione di illegalità ed anomia non mancavano le assunzioni in nero, come accaduto nel caso di [REDACTED] impiegato per smantellare delle strutture presso il punto vendita di [REDACTED] divenuto vittima di un sinistro sul detto posto di lavoro in data 29.12.2017 (sul punto vds. all. n. 355 e ss alla C.N.R. cit.). Immediatamente ricoverato presso il nosocomio di Francavilla F.na, il [REDACTED] veniva dimesso in data 05.01.2018 con la seguente diagnosi "Frattura - lussazione tibio - tarsica e piede dx, con prgnosi di 40 gg" (vds. all. n. 368 alla C.N.R. cit.).

Le sit rese da [REDACTED] (vds. all. n. 2 informativa del 27.06.2018) dimostravano come il [REDACTED] fosse stato impiegato in assenza delle benché minime precauzioni per la sua sicurezza, essendo precipitato da un trabatello, in alcun modo ancorato al suolo, ad un'altezza di circa 3,5 - 4 metri, senza indossare alcun dispositivo di sicurezza.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI

CAPO B)

Seguendo l'ordine di esposizione dei capi d'imputazione, occorre partire dalla contestazione mossa al [REDACTED]. Al riguardo, il Tribunale deve prendere atto anzitutto del fatto che il verbale di conciliazione, pacificamente, non è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità un atto pubblico penalmente rilevante e ciò sia perché esso ha come contenuto diritti disponibili e controversie che attengono alle parti di un rapporto di lavoro che, per altro, in questo caso è privato sia perché coloro che intervengono nel verbale di conciliazione sono tutti soggetti privati, compreso il



conciliatore, che è solo una persona a cui la parte dà mandato per essere assistita ed eventualmente rappresentata, non avendo costui neppure il potere di autenticare la sottoscrizione del verbale da parte del lavoratore (sulla natura negoziale del verbale di conciliazione vds. Cass. Civ. sent. n. 4564/2014; circa l'impossibilità di riconoscere al verbale di conciliazione la natura di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata vds. Cass. Civ., sent. n. 9255/16).

Detto in altri termini, nel caso di specie, difettano tanto la qualifica soggettiva richiesta dall'art. 479 c.p. quanto l'elemento oggettivo, cioè l'atto pubblico, motivo per cui si è al cospetto di atti falsi, ma assimilabili, nell'ottica del diritto penale, alla scrittura privata ed, in quanto tali, non penalmente rilevanti, poiché la legislazione penale non punisce il falso ideologico in scrittura privata.

CAP I E) ed F).

Gli elementi probatori sopra detti dimostrano, senza tema di smentita, la consumazione del reato di estorsione da parte dei coniugi [REDACTED] in danno dei dipendenti, ma l'ingiusto profitto così conseguito è stato altresì oggetto del reato di autoriciclaggio, poiché impiegato per i pagamenti fuori busta (sul punto vds sit rilasciate da [REDACTED] mediante denaro prelevato direttamente dalla cassa, nonché per retribuire i dipendenti assunti "in nero" (vds. sul punto le dichiarazioni rese da [REDACTED] nonché le sit rese da [REDACTED] che dimostrano l'assunzione in nero della [REDACTED] sino all'ottobre 2015) ovvero per pagare, sempre cash, i trasportatori (sul punto vds. sit di [REDACTED] [REDACTED]

Sussiste, pertanto, pacificamente il reato di autoriciclaggio, essendo stati impiegati i proventi del delitto di estorsione nell'attività economica imprenditoriale della [REDACTED] SRL e, per ciò solo, essendo stata impedita la tracciabilità della loro provenienza delittuosa.

Com'è agevole intuire, l'accertamento del reato di cui all'art. 648 ter. 1 c.p. rileva ai fini della responsabilità degli enti contestata al capo F, ma, nell'ottica della trattazione unitaria della responsabilità ex d. lgs 231/01, appare opportuno esaminare l'ulteriore reato presupposto di cui all'illecito amministrativo contestato al capo G di rubrica, rappresentato dal reato di lesioni colpose in danno di [REDACTED]

Orbene, la vicenda occorsa al [REDACTED] è stata in sintesi ripercorsa poco sopra, per cui sulla sussistenza del fatto non è dato avanzare alcun dubbio. La responsabilità per l'infortunio verificatosi è chiaramente riconducibile al [REDACTED], non solo perché datore di lavoro che aveva assunto "in nero" il [REDACTED] (vds. pp. 279 della c.n.r.cit), ma anche in quanto aveva impiegato costui senza la predisposizione dei necessari presidi di sicurezza individuali e collettivi, tant'è vero che il [REDACTED] precipitava al suolo da un'altezza di circa 4 metri.

La riconducibilità del sinistro al [REDACTED] viene palesemente dimostrata dalle numerose conversazioni telefoniche, di cui egli è partecipe, dalle quali emerge anzitutto la predetta dinamica del sinistro nonché le varie manovre orchestrate dal [REDACTED] per evitare che si scoprisse che l'incidente patito dal [REDACTED] si fosse verificato sul posto



di lavoro (al riguardo, vds. le prove di cui alle pp. 280 e ss. della C.N.R. cit): in particolare, il [REDACTED] affidava il [REDACTED] ad un proprio collaboratore, [REDACTED], pochi metri prima dell'ingresso dell'Ospedale di Francavilla F.na, raccomandandosi di stare attento alla versione dei fatti da rendere al personale medico. Infatti, poco dopo, lo [REDACTED] tranquillizzava il [REDACTED] dicendogli che l'incidente era stato descritto come accaduto in casa, ma ciononostante il [REDACTED] pretendeva dallo [REDACTED] di monitorare la situazione, soprattutto nel caso dell'arrivo dei parenti della vittima, evidenziando che al [REDACTED] gli aveva già elargito una somma di denaro (400 - 500 euro) e gliene aveva promesso un'altra proprio per garantirsi il suo silenzio (vds. prog. 1605 e 1608 del rit 1055/17, di cui a pp. 282 e 283 della c.n.r. cit.).

Tuttavia, il successivo peggioramento delle condizioni di salute del [REDACTED] spingeva il [REDACTED] ad imporre il silenzio ai dipendenti che avevano assistito al sinistro (vds. prog. Nn. 1719, 1724, 1779 del rit 1055/17, pp. 285 e ss della c.n.r. cit.), vietando loro qualunque forma di contatto con il malcapitato.

Dunque, gli elementi probatori ora descritti scoloriscono in maniera netta ed inequivocabile la responsabilità del [REDACTED] in merito al reato di lesioni colpose in danno del [REDACTED] che è il reato presupposto dell'illecito di cui al capo G) di rubrica.

Pertanto, una volta dimostrata l'avvenuta consumazione dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, di cui ai capi F e G di rubrica, è possibile affrontare la tematica della applicabilità del d. lgs n. 231/01 alla [REDACTED] srl.

L'APPLICAZIONE DEL D. LGS 231/01 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE.

Tale problematica è stata affrontata, sub specie di ne bis in idem sostanziale, in sede di questioni preliminari, allorché la Difesa dell'ente ha sostenuto che vi sarebbe stata una perfetta coincidenza tra le condotte contestate all'ente ed i reati presupposto per i quali è intervenuta sentenza di patteggiamento nei confronti del [REDACTED] e della [REDACTED] (vds. sent. Gup Tribunale Brindisi, n. 101/2020, acquisita all'udienza del 22.10.2020). Il Tribunale, con ordinanza del 22.10.2020, ha ritenuto di poter superare *prima facie* tale aspetto e, del resto, non avrebbe potuto fare diversamente, perché, come si capirà a breve, la questione giuridica del ne bis in idem sostanziale postulava una conoscenza del merito del processo che certamente il Tribunale non aveva al momento della formulazione delle questioni preliminari, fermo restando che comunque il Tribunale, con l'ordinanza predetta, aveva modo di chiarire che non vi era alcun bis in idem processuale.

In seguito, la tematica dell'applicabilità del d. lgs. n. 231/01 al caso di specie è stata affrontata dal P.M. in sede di discussione, come dimostra la memoria all'uopo depositata. Dalla lettura di quest'ultima si comprende come il P.M., pur sostenendo da un lato che la [REDACTED] srl fosse stata gestita come cosa propria dall'unico socio (si trattava, appunto, di una SRL unipersonale), abbia concluso per la pacifica applicazione della disciplina in commento al caso che ci occupa sulla scorta di due argomentazioni:

 4

- La società unipersonale ha una vita propria, con un proprio patrimonio ed è altro rispetto al socio ed all'amministratore che la gestisce;
- Il d. lgs. n. 231/01 non prevede alcuna deroga nei confronti degli enti con socio unico, men che meno quando essi siano uno "schermo" (vds. p. 6 della memoria del P.M.).

Il Tribunale osserva come il P.M. sia addivenuto al suddetto convincimento riportando pedissequamente stralci del d. lgs. n. 231/01 nonché della disciplina del codice civile in materia di società di capitali (vds. pp. 3 - 8 della memoria cit.), senza tuttavia ancorare le proprie argomentazioni a ragioni specificamente riconducibili al caso concreto. Detto in altri termini, il P.M. non ha indicato le risultanze probatorie che dimostrino come l'ente imputato in questa sede rappresenti un centro di interessi differente ed autonomo rispetto agli stessi imputati. Invece, è proprio questo lo snodo dirimente del processo che ci occupa, perché non è in discussione che dal punto di vista legislativo la società a responsabilità limitata unipersonale abbia una vita autonoma, né che nei suoi confronti non sia prevista una deroga quanto all'applicazione del d. lgs 231/01.

Del pari, nessuno può revocare in dubbio l'inesistenza di una "zona franca" nelle pieghe del d. lgs 231/01 per le società impiegate come "schermo" per commettere i reati presupposto e del resto non potrebbe essere diversamente, perché altrimenti il legislatore avrebbe, paradossalmente, conestato condotte elusive della normativa in commento.

Come già anticipato, il *punctum pruriens* del caso che occupa il Tribunale è rappresentato dalla possibilità di riconoscere in concreto all'ente imputato il requisito dell'alterità sia rispetto alla persona fisica che ne è titolare (il socio unico) sia rispetto all'amministratore unico che lo ha gestito.

Al riguardo, il P.M., rifacendosi alla disciplina civilistica, ha menzionato tutta una serie di norme (artt. 2464, 2466 e 2476 c.c.) che attestano l'esistenza della soggettività giuridica dell'ente come distinta da quella dei soci e dell'amministratore e, invero, limitando il ragionamento alla presa d'atto di questo dato formale, anche parte della giurisprudenza di legittimità conclude per l'applicazione del d. lgs. n. 231/01 alle società unipersonali (vds. per tutte, Cass., sent. n. 49056/2017 "*La disciplina del d. lgs. n. 231/01 è riferita agli enti, sintagma che evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica, indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguito dagli stessi [...] Se, pertanto, il presupposto indefettibile per l'applicazione del diritto sanzionatorio degli enti è l'esistenza di un soggetto di diritto metaindividuale, quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è certamente ascrivibile al novero dei destinatari del d. lgs. n. 231 del 2001 anche la società unipersonale, in quanto soggetto di diritto distinto dalla persona fisica che ne detiene le quote*").

Il Tribunale, però, proprio all'interno di questo argomentare, di tipo strettamente formale ed astratto, ravvisa una palese contraddizione, perché se, come sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza citata, l'elemento che giustifica l'applicazione del d. lgs. n. 231/01 è l'esistenza di un soggetto di diritto metaindividuale, ciò vuol dire che occorre accertare nel concreto che l'ente, formalmente esistente come tale, sia effettivamente altro dalle persone fisiche che ne hanno la proprietà.

Tra l'altro, l'accertamento del requisito dell'alterità dell'ente rispetto alla persona fisica è un problema che si pone concretamente non solo perché la ratio della responsabilità delle

Luigi De Leo

persone giuridiche ruota attorno al concetto di ente, inteso come gruppo organizzato in maniera autonoma e distinta per il perseguimento di un interesse diverso da quello delle persone che lo compongono, ma anche perché l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231/01 esclude la responsabilità degli enti quando l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio e ciò, logicamente, accade anche quando ci sia perfetta sovrapposizione tra ente e persona fisica che ha commesso il reato presupposto.

Infatti, la colpa di organizzazione, che è il vero *target* preso di mira dall'intervento sanzionatorio del d. lgs. n. 231/01, intanto esiste in quanto sia possibile accertare l'esistenza di una struttura organizzata in maniera complessa che vive mediante la sinergia di risorse umane e materiali foriere di rapporti giuridici di cui risponde l'ente, inteso come soggetto distinto da chi ha agito nel concreto.

Dunque, se il *discrimen* è dato dalla prova dell'esistenza di un ente inteso come soggetto che di fatto sia altro dalla c.d. "proprietà", l'approccio si sposta quindi su di un piano sostanziale, che postula il dovere, per il Giudice, di accertare la suddetta alterità. In quest'ottica precipua si colloca il recente decum della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza n. 45100/2021 che a pagina 7 testualmente osserva " *Esiste allora un'esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo "governa", e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell'ente - di fatto inesigibile - disgiunta da quella dell'unico socio.*

Un accertamento secondo i criteri dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001 di imputazione oggettiva e soggettiva del fatto della persona fisica all'ente, in cui la dimensione sostanziale interferisce con quella probatoria, in cui assume rilievo la distinzione e la distinguibilità fra l'interesse della società e quello della persona fisica del rappresentante.

Una verifica complessa che si snoda attraverso l'accertamento della organizzazione della società, dell'attività in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e società, della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento".

La Corte di Cassazione, con la sentenza in parola, ha fornito una sorta di decalogo, sulla scorta del quale appurare l'eventuale perfetta sovrapposizione tra ente e persona fisica autore del reato. *In primis*, vengono in rilievo criteri quantitativi, vale a dire i tratti peculiari dell'ente: nel caso di specie, la ██████████ srl, avente come oggetto sociale il commercio di arredamenti, risulta costituita il 05.10.2009 con capitale sociale pari ad euro 100.000, di cui, sino al 06.03.2014, l'80% detenuto da ██████████ ed il restante 20% dal marito, ██████████, mentre successivamente alla detta data detenuto al 100% dalla ██████████. Il ██████████, invece, sin dalla costituzione della società, è sempre stato l'amministratore unico. Orbene, già questi dati danno la misura di quale tipologia di società si tratti, anzitutto a livello di proprietà, nel senso che l'ente in parola è la "cassaforte" della sola famiglia ██████████, sicché è da escludere la compartecipazione da parte di altre società, requisito che invece, come giustamente osservato nella sentenza da ultimo citata, avrebbe comprovato il requisito dell'alterità tra ente e persona fisica.



Passando alla valutazione dell'ulteriore criterio di giudizio da applicare, vale a dire le modalità di organizzazione dell'ente, occorre sin da subito evidenziare che l'intera vita della [redacted] srl era decisa e scandita dal duo [redacted], titolari di un vero e proprio *ius vitae ac necis* anzitutto sui dipendenti e ciò a prescindere dalle minacce estorsive di cui i citati coniugi si sono resi protagonisti. Infatti, sin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, è doveroso precisare che ogni decisione veniva assunta direttamente dai coniugi [redacted], considerato che la società non disponeva di un ramo preposto al reclutamento del personale né alla elaborazione dei relativi contratti, visto che il dott. [redacted], commercialista della [redacted] srl, nelle sue rese agli inquirenti, ha precisato che egli si limitava a predisporre la veste formale dei contratti di assunzione, attenendosi alle indicazioni che gli venivano impartite dalla proprietà per il tramite della dipendente [redacted] (vds. p. 8 della c.n.r. cit.). Le indagini hanno dimostrato che i rapporti con tutti i dipendenti erano direttamente tenuti dal [redacted] e consorte e del resto non avrebbe potuto essere diversamente, in quanto i dipendenti erano costantemente sottoposti a minacce e ritorsioni che, se non fossero direttamente promanate dalla proprietà, certamente non avrebbero avuto quel *metus* reverenziale che invece le indagini hanno disvelato (la [redacted], per altro, istruiva i dipendenti sulle risposte da fornire agli ispettori del lavoro, la cui visita era già stata anticipata alla [redacted]). Quanto detto, però, sta a significare, altresì, che mancava una organizzazione del personale, come ad esempio un direttore a cui rapportarsi tanto a monte (cioè un responsabile interlocutore della proprietà a cui impartire le direttive) quanto a valle (cioè un referente per i dipendenti, a loro gerarchicamente superiore). La conferma a ciò proviene anche dal fatto che le riunioni relative ai ritmi di lavoro venivano direttamente tenute dal [redacted] e dalla [redacted] che imponevano orari e retribuzioni irregolari a suon di minacce di licenziamenti (vds. sul punto p. 62 della C.N.R. cit.) nonché dal fatto che qualunque problematica relativa all'entità delle retribuzioni venisse direttamente discussa dai dipendenti con il [redacted] (vds. pp. 25 - 31 c.n.r. cit.).

Ancora, l'intera indagine espletata (solo per comodità di sintesi si rinvia alla c.n.r. citata) ha dimostrato, senza tema di smentita, come la [redacted] srl si identificasse in tutto e per tutto solo ed esclusivamente nei coniugi [redacted] che erano dei veri e propri *ras*, perché difettava del tutto una *governance* a qualunque livello: non vi era alcuna organizzazione degna di questo nome a livello gestionale, finanziario, occupazionale e contabile. Detto in altri termini, nella [redacted] srl è mancata qualunque politica aziendale riferibile all'ente, inteso come complessa organizzazione unipersonale e quindi soggetto distinto dalla proprietà.

Tutto questo dimostra, davvero in maniera plastica, che la [redacted] srl solo formalmente fosse una società unipersonale a responsabilità limitata, ma di fatto era in tutto e per tutto assimilabile ad una ditta individuale, perché come quest'ultima veniva gestita, e però alla ditta individuale è pacifico come non si applichi il d. lgs. n. 231/01 (vds., al riguardo, Cass., sent. nn. 18941/2004; 30085/2012; 45100/2021).

Quanto detto comprova, altresì, come il duo [redacted] non avesse affatto bisogno dello schema societario della srl unipersonale per commettere i reati presupposto (autoriciclaggio e lesioni colpose sul lavoro), perché tali illeciti avrebbero potuto pacificamente essere consumati ugualmente dalla proprietà qualora fosse stata data all'attività commerciale in parola la veste di ditta individuale.

Antonio Dre 7~ 7

Le considerazioni che precedono non solo permettono di affermare, irrefutabilmente, come mancasse una organizzazione complessa sì da distinguere l'ente rispetto a chi ne detiene la proprietà o lo gestisce, ma dimostrano, in termini altrettanto lapalissiani, come sia impossibile apprezzare un interesse della società che fosse altro da quello dei suoi proprietari.

Non a caso, le prove raccolte hanno acclarato l'inesistenza di una qualunque pianificazione strategica predisposta dall'ente in parola, il cui unico interesse o scopo, coincideva con quello dei principali imputati, [REDACTED], e consisteva nell'arricchirsi illecitamente a danno dei dipendenti: per ritornare sul tema della politica aziendale, essa è coincisa con le scelte criminali del socio unico e dell'amministratore e quindi con i reati commessi dai coniugi [REDACTED]

Infine, una brevissima constatazione: le considerazioni che precedono trovano ulteriore addentellato nella memoria del P.M., allorché si legge "a conferma dello strapotere esercitato da [REDACTED] nel contesto aziendale del quale egli aveva il pieno e personale controllo (insieme con la moglie) ..." ovvero nella parte in cui il P.M., sempre nella detta memoria, riconosce che la [REDACTED] srl fosse gestita dall'unico socio come cosa propria (vds. l'intera p. 2 della memoria citata).

Da quanto detto discende l'assoluzione dell'ente con la formula di cui al dispositivo ed al riguardo il Tribunale ha ritenuto fare riferimento all'art. 649 c.p.p., non essendovi una disposizione ad hoc in materia di ne bis in idem sostanziale.

Dall'esclusione della penale responsabilità dell'ente discende, ex art. 323 c.p.p., la restituzione di quanto sottoposto a sequestro, a carico dell'ente, con provvedimento del 30.11.2018.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve [REDACTED] dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 649 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti della società [REDACTED] [REDACTED] srl in ordine a tutti gli illeciti amministrativi ad essa ascritti, per ne bis in idem.

Ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Motivazione riservata in novanta giorni.

Brindisi, 13/01/2022.

IL GIUDICE
(Dott. Simone ORAZIO)

